



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2154**

Prot. n. SG 3700/34 pc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.

Il giorno **03 Settembre 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Lo sviluppo della ricerca di fonti energetiche pulite e rinnovabili è un impegno di tutta la società civile al fine di salvaguardare la qualità della vita umana e dell'ambiente. L'energia attualmente impiegata nel settore civile (residenziale e terziario) per il riscaldamento ed il condizionamento degli ambienti rappresenta circa un quarto del consumo energetico totale italiano ed è costituita in gran parte da combustibili liquidi e gassosi che provocano inquinamento e consumo di risorse non rinnovabili. In tale contesto l'utilizzo delle sonde geotermiche come fonte energetica rappresenta una valida alternativa i cui riflessi positivi si riflettono sia sulla qualità della vita che dell'ambiente che ci circonda.

Il potenziale energetico immagazzinato nella parte pellicolare della crosta terrestre (primi 300-400 metri di profondità) è elevatissimo. A partire da 10 metri sotto la superficie del terreno la temperatura risulta pressoché costante tutto l'anno ed aumenta mediamente di circa 3°C ogni 100 metri di profondità; queste condizioni risultano ottimali per l'adozione delle sonde geotermiche che sfruttano un'energia sostanzialmente inesauribile e totalmente rinnovabile nel tempo.

Le sonde geotermiche a circuito chiuso (senza estrazione di acqua dal sottosuolo) sono definite come un sistema tecnologico in grado di recuperare il calore presente sotto la superficie terrestre per utilizzarlo a scopo energetico in superficie. Esse funzionano pertanto come macchine in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta (scambiatori di calore) o, invertendo il funzionamento da un ambiente a temperatura più alta ad uno a temperatura più bassa.

Il loro utilizzo, se da un lato risulta sicuramente conveniente in termini energetici, può tuttavia comportare effetti negativi sull'ambiente in caso di errata costruzione e gestione degli impianti o eccessivo sfruttamento della risorsa. Non sono ancora noti infatti gli effetti che potrebbero essere indotti sulle caratteristiche termodinamiche delle rocce e degli acquiferi sotterranei.

Risulta pertanto indispensabile una regolamentazione ed un controllo per il loro impiego ed a tal fine con la Legge Provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008) all'art. 47, comma 1, è stato modificato il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) aggiungendo al decreto l'art. 30-bis (Sonde geotermiche).

Tale articolo, al comma 2, prevede la definizione da parte della Giunta provinciale dei criteri per l'installazione delle sonde geotermiche, per garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee e in particolare quelle destinate al consumo umano.

Preventivamente all'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di dette sonde geotermiche, è stato attivato un confronto tra il servizio provinciale competente in materia di geologia, competente del procedimento in via principale, le strutture provinciali coinvolte nel procedimento medesimo (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e servizio provinciale competente in materia di utilizzazione acque pubbliche), il Dirigente Generale competente in materia di protezione civile e infrastrutture e il Dirigente Generale competente in materia di urbanistica e ambiente.

Da tale confronto è emerso che è opportuno precludere l'installazione di sonde geotermiche nelle aree che presentano una potenziale instabilità dei versanti e/o una elevata vulnerabilità a fenomeni di inquinamento. In particolare le aree da precludere all'installazione di sonde geotermiche sono state così individuate:

- a) aree potenzialmente interessate da manifestazioni geotermiche, idrotermali o minerali già sfruttate e/o sfruttabili;
- b) aree di rispetto idrogeologico delle sorgenti, dei pozzi e delle acque superficiali utilizzati a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future, così come riportate nella "Carta delle risorse idriche" adottata ai sensi del Piano Urbanistico Provinciale;
- c) aree caratterizzate da frane superficiali, rotazionali, traslative e da deformazione gravitativa profonde di versante (DGPV), che per la loro natura sono caratterizzate da movimenti del terreno che potrebbero comportare la rottura (nel sottosuolo) delle sonde geotermiche;
- d) aree prossime a faglie sismiche presunte attive.

Al fine di agevolare il cittadino nell'individuazione di tali aree è stata elaborata dal Servizio Geologico un'apposita cartografia (allegata al presente provvedimento quale parte integrante) denominata "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso", la quale riporta le aree nelle quali viene fatto divieto di installare sonde geotermiche.

Con il presente provvedimento si provvede quindi ad approvare la "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso", mentre si rinvia ad una successiva deliberazione la definizione dei criteri per l'installazione delle sonde e dei requisiti oggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo per il riscaldamento e la refrigerazione, senza prelievo di acqua, come previsto dall'art. 30-bis, comma 1, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Si dispone inoltre che nel caso si renda necessario aggiornare tale cartografia competerà al servizio provinciale competente in materia di geologia curare l'attività istruttoria e sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il servizio provinciale competente in materia di utilizzazione acque pubbliche aggiornare l'elaborato cartografico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione,
- visto il D.P.G.P. 26 novembre 1987, n. 1-41/Leg (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti),
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo),

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di precludere, per le motivazioni espresse in premessa, l'installazione di sonde geotermiche di cui all'art. 30-bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl nelle seguenti aree del territorio provinciale:
 - a) aree potenzialmente interessate da manifestazioni geotermiche, idrotermali o minerali già sfruttate e/o sfruttabili;
 - b) aree di rispetto idrogeologico delle sorgenti, dei pozzi e delle acque superficiali utilizzati a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future, così come riportate nella "Carta delle risorse idriche" adottata ai sensi del Piano Urbanistico Provinciale;
 - c) aree caratterizzate da frane superficiali, rotazionali, traslative e da deformazione gravitative profonde di versante (DGPV), che per la loro natura sono caratterizzate da movimenti del terreno che potrebbero comportare la rottura (nel sottosuolo) delle sonde geotermiche;
 - d) aree prossime a faglie sismiche presunte attive.
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" (allegata quale parte integrante), la quale riporta le aree nelle quali viene fatto divieto di installare sonde geotermiche;
3. di stabilire che il divieto di installazione delle sonde geotermiche nelle aree indicate nella "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
4. di disporre che in caso di aggiornamento della carta di cui al punto 2, competerà al servizio provinciale competente in materia di geologia curare l'attività istruttoria e sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il servizio provinciale competente in materia di utilizzazione acque pubbliche aggiornare l'elaborato cartografico;
5. di rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione dei criteri per l'installazione delle sonde geotermiche previsto all'art. 30-bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;
6. di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, all'Agenzia provinciale per l'energia, al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, al Servizio Urbanistica e tutela delle acque e a tutti i Comuni della Provincia di Trento;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
8. di dare evidenza che, ai sensi degli articoli 4 e 37 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammesse le seguenti impugnative:
 - ricorso all'autorità giurisdizionale competente a seconda dei vizi sollevati;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

RT